



**Save the Children**

## **SAFEGUARDING POLICY**

# **POCKET GUIDE**

# **LE DIVERSE FORME DELL' ABUSO ALL'INFANZIA**

Noi bambini e bambine abbiamo in particolare il diritto ad essere protetti da ogni tipo di maltrattamento.



# Allegato alla **Safeguarding Policy** e alla Procedura del **Servizio Protection First** della Struttura Protezione- Linee guida interne

<b>Redatto da:</b>	<b>Approvato da:</b>	<b>Data di primo rilascio</b>	<b>Ultimo aggiornamento</b>
Unità legale/ consulente legale, Diego Grassettonio CSP/PSEAH team/ Focal Point, Francesca Napoli	Responsabile CSP/PSEAH team, Laura Lagi	Febbraio 2014	Dicembre 2025

# LE DIVERSE FORME DELL'ABUSO ALL'INFANZIA

## Una pocket guide delle definizioni, gli obblighi e le responsabilità

Questo documento contiene una breve presentazione delle forme di abuso che possono interessare più di frequente la nostra operatività e degli elementi base dei procedimenti di segnalazione, oltre ad alcuni chiarimenti relativi agli obblighi e alle responsabilità di chi sottoscrive la Policy di Tutela di Save the Children Italia e, in generale, di chiunque venga a conoscenza di un abuso ai danni di un minore.

E' a disposizione (Intranet) una più estesa Mappatura della legislazione e delle procedure in tema di abuso (ad oggi in aggiornamento) che si invita a consultare per approfondimenti.

### 1. DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE FONDAMENTALI DI ABUSO

Il termine abuso, dal latino abutor, significa "usare in maniera impropria, fare cattivo uso". Esso fa riferimento a situazioni e/o condizioni che possono essere vissute da un bambino, una bambina e/o un adolescente, nell'arco della sua vita, generalmente non in forma isolata. Le distinzioni categoriali tra casi di abuso fisico, sessuale e psicologico, che seguono, sono teoriche e vanno calate nella realtà: ogni tipo di maltrattamento, infatti, si connota di forme "miste" (es: l'abuso fisico quasi sempre produce effetti negativi sullo stato psicologico del bambino e, viceversa, il maltrattamento psicologico può essere accompagnato da condotte abusanti sul piano fisico). Allo scopo delle presenti Linee Guida, prendiamo in considerazione quattro tipologie fondamentali di abuso: abuso fisico, patologia delle cure, abuso psicologico, abuso sessuale.

Il presente paragrafo analizza le quattro diverse tipologie di abuso da un punto di vista prettamente clinico, nel prossimo paragrafo passeremo a un'analisi dal punto di vista giuridico.

#### 1.1. Abuso fisico

Si parla di abuso o di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone legalmente responsabili del minore causano o permettono che si producano lesioni fisiche o mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche. Esiste una classificazione degli abusi fisici basati sulla gravità delle lesioni (non sempre evidenti e il più delle volte nascoste dagli indumenti):

- abuso di grado lieve: lesioni che non necessitano il ricovero; abuso di grado moderato: quando è necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici); abuso di grado severo: quando il bambino viene ricoverato in rianimazione con gravi conseguenze neurologiche sino alla morte.

Gli elementi che nell'insieme possono allertare gli operatori sono rappresentati da:

1. presenza di lesioni multiple su diverse parti del corpo e aspetti particolari di alcune lesioni, lesioni multiple e multiformi per tipologia – ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni...);
2. età del minore, più il bambino è piccolo, meno verosimili risulteranno le giustificazioni fornite dagli adulti su traumi accidentali da lui stesso provocati;

4. cronologia delle lesioni stesse, in riferimento al periodo, all'evoluzione cicatriziale dei tessuti molli e delle fratture.

---

### **Segni fisici e comportamentali**

I segni fisici del maltrattamento sono in genere costituiti da: bruciature da sigarette o ustioni, contusioni (alcune hanno la caratteristica di riprodurre "a stampo" la morfologia del corpo contundente che le ha provocate - mano, corda, cinghia), ecchimosi (frequenti nel bambino, inducono sospetto quando sono presenti in bambini molto piccoli che ancora non camminano o in bambini più grandi quando sono localizzate all'addome o al torace), morsi inferti da adulti, traumi cranici (rappresentano dal 10 al 20% degli abusi fisici e riguardano soprattutto i bambini al di sotto dei due anni), fratture multiple con diverso stadio di evoluzione, escoriazioni, etc.

Per quanto riguarda invece i segni comportamentali, in alcuni minori si potrebbe ravvisare: reattività esagerata, scoppi improvvisi d'ira, atteggiamento timoroso in contesti estranei e arrogante nel contesto d'origine, rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte (aggressiva e/o erotizzata), ricerca di attenzioni e/o cibo.

E' importante sottolineare come la presenza dei suddetti segni fisici e/o comportamentali non sia di per sé necessariamente indicativa della sussistenza del presunto abuso fisico, che invece deve essere considerato come la risultanza di molteplici fattori che potrebbero influenzare e determinare la situazione (ambientali, sociali, medici, legali, etc.).

## **1.2 Patologia delle cure (Negligenza/Trascuratezza)**

La patologia delle cure si riferisce all'inadeguatezza o all'insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri della fase evolutiva del bambino/adolescente da parte di coloro che ne sono i legali responsabili. Include incuria (cure carenti), discuria (cure non in linea con la fase evolutiva e le necessità del minore) e ipercura (cure somministrate in eccesso). Quest'ultima comprende la Sindrome di Munchausen per procura. Si tratta di un disturbo psicopatologico che fa sì che le persone che ne sono affette spostino la loro convinzione di malattia sui figli: le storie dei sintomi e delle malattie vengono inventate dai genitori (quasi sempre la madre) riferendole ai propri figli, i quali vengono di conseguenza sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune.

Si potrebbe essere in presenza di patologia delle cure qualora si presentino i seguenti esiti clinici fisici e/o comportamentali.

Riguardo ai segni fisici: calendario delle vaccinazioni obbligatorie non rispettato, carie dentali non curate, disturbi visivi o uditivi non trattati, vestiti inadeguati all'età, al sesso e alle stagioni, scarsa igiene, pediculosi, distorsione delle abitudini alimentari, sviluppo psicomotorio ritardato e rallentamento della crescita. Per quanto riguarda gli esiti clinici comportamentali: i minori potrebbero apparire stanchi, pigri, di scarso rendimento scolastico, iperattivi e con disturbi dell'attenzione o al contrario inibiti e tristi; potrebbero assistere ad un'inversione di ruolo in cui il figlio assume il ruolo genitoriale nei confronti dei propri genitori.

### 1.3 Abuso psicologico

Questa forma di abuso comprende un tipo di comunicazione e/o e comportamenti messi in atto in modo continuativo e duraturo da parte di chi si prende cura del minore. Si ha abuso quando al minore non viene fornito un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo (l'adulto comunica al minore di essere sbagliato, senza valore, non amato, non voluto, etc.). Tali atteggiamenti possono danneggiare notevolmente lo sviluppo fisico, psicologico, mentale, morale e sociale del minore. L'abuso psicologico include inoltre: l'isolamento forzato (negare al minore l'opportunità di interagire/comunicare con coetanei e/o adulti); la trascuratezza verso il minore nei suoi bisogni mentali, sanitari, educativi; l'attribuzione di colpe, le minacce verbali, gli atteggiamenti discriminatori, il rifiuto (verbale e non verbale), l'esposizione alla violenza agita su altri (detta violenza assistita) o a influenze criminali o comunque inappropriate per l'età del minore. In alcuni bambini si potrebbero riscontrare i seguenti segni comportamentali: atteggiamento timoroso da "vittima" o atteggiamento aggressivo, personalità rigida e scarsa capacità di adattamento, continua svalutazioni delle proprie azioni e/o pensieri, scarsa socievolezza, iperattività, adultizzazione precoce, ansia nelle separazioni, abitudini improprie e stereotipate, distruttività, crudeltà e comportamenti di sfida. A livello emotivo in questi bambini potrebbe manifestarsi una scarsa autostima, una mancanza di fiducia di base-in se stessi o negli altri, percezione minacciosa del mondo, tristezza, inibizione e assenza di slancio vitale.

### 1.4 Abuso sessuale

Viene considerato abuso sessuale qualsiasi attività sessuale tra un adulto e un/una bambino/a che, per ragioni di immaturità psicologica e/o affettiva, o per condizioni di dipendenza dagli adulti (o in quanto ne subisce l'influenza), non è ritenuto in grado di poter compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto. Con il termine attività sessuale si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri, sia a forme di contatto erotico, sia ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l'esporre il bambino alla vista di un atto sessuale. Rientrano nella categoria di abuso sessuale i seguenti comportamenti: esibizionismo; toccamenti nelle zone genitali o in altre parti del corpo; toccamenti/masturbazione reciproca tra adulti e bambini; rapporto orale; penetrazione vaginale o anale; incoraggiamento/costrizione di bambini alla vista di atti sessuali; esibizione di film o immagini pornografiche a bambini; realizzazione di filmati pedopornografici; induzione alla prostituzione minorile; sfruttamento sessuale (qualunque approfittamento, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali, che includa - anche se non in via esclusiva - il ricavo di profitti economici, sociali o politici).

#### Segni fisici e comportamentali

Alcuni dei segni fisici riscontrabili potrebbero essere: contusioni, graffi o altre lesioni (seno, glutei, basso addome, cosce); difficoltà nella deambulazione o a stare seduti; infezioni ricorrenti nelle vie urinarie.

Alcuni dei segni fisici riscontrabili potrebbero essere: contusioni, graffi o altre lesioni (seno, glutei, basso addome, cosce); difficoltà nella deambulazione o a stare seduti; infezioni ricorrenti nelle vie urinarie. guati all'età; particolari difficoltà relazionali (con adulti e/o coetanei); pensieri di morte; autolesionismo o comportamenti distruttivi; masturbazione coatta.

E' necessario precisare, inoltre, che gran parte degli abusi sessuali su minori comporta toccamenti, carezze, contatti orogenitali e della mano e del pene sui genitali; queste attività in genere non lasciano segni; inoltre, i minori spesso attendono del tempo prima di fare la denuncia ed eventuali lesioni ai tessuti guariscono molto presto (10-14 giorni) senza lasciare traccia (Mc Cann e coll., 1992). Di conseguenza, sebbene l'esame medico in un caso di sospetto abuso sessuale sia rilevante, non bisogna attribuirgli più importanza di quanto meriti nel complesso dell'intero processo di validazione (Adams, 1995). Le dichiarazioni del bambino, infatti, costituiscono le prove fondamentali delle molestie e reperti genitali o anali insoliti possono anche non essere dovuti ad un abuso.

Si rende necessario sottolineare, inoltre, che l'abuso fisico non corrisponde ad una diagnosi clinica e il suo accertamento si deve basare su una valutazione multi sistemica che integra il primo livello di analisi di tipo clinico (riferito alla possibile presenza di un quadro sintomatologico) con un livello di analisi di tipo psicologico-giuridico (ad esempio in riferimento alla testimonianza resa dal bambino/adolescente presunta vittima e/o testimone dell'abuso) e psico-sociale (riferita, ad esempio, alla necessità di effettuare un'attenta valutazione anche nel contesto familiare e ambientale del minore).

## 2. DEFINIZIONI GIURIDICHE

Il presente paragrafo accosta alle definizioni cliniche dell'abuso fisico, psicologico e sessuale, sopra citate, le rispettive definizioni giuridiche. Si fornisce, inoltre, per ciascuna definizione clinica il riferimento all'articolo del codice penale, alla tipologia di condotta punita/punibile e infine alla procedibilità (d'ufficio o meno) del reato stesso.

### 2.1 Abuso fisico

Rientrano nella categoria dell'abuso fisico le seguenti figure di reato:

#### **Percosse (art. 581 c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. La differenza tra percossa e lesione è che la percossa non determina alterazione dello stato psico-fisico del soggetto, al contrario di quanto avviene nel caso delle lesioni.

Le percosse, a differenza delle lesioni, non cagionano una malattia, da intendersi non soltanto dal punto di vista anatomico (es. una ferita), ma comprendendo anche la riduzione apprezzabile di funzionalità dell'organismo.

In altre parole, le percosse consistono in una violenza che genera soltanto una sensazione fisica di dolore,

senza

postumi di alcun genere.

Quindi, a seconda che l'aggressione abbia cagionato una malattia o una semplice sensazione di dolore, potrà essere qualificata come lesione o percossa.

Condotte punite: vengono considerate percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi).

Procedibilità: a querela della parte offesa.

Pena: reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro

#### **Lesione personale e circostanze aggravanti (artt. 582 e 583 e 585 c.p.):**

Elemento oggettivo del reato è la lesione personale, inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia del corpo e della mente: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è la malattia causata. La disposizione in esame trova la propria ragione nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale, che qui viene pregiudicata effettivamente, non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse.

Dal punto di vista soggettivo, non è richiesta la volontà di causare un particolare tipo di lesione, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell'altrui persona.

Condotte punite: qualsiasi condotta che cagiona ad un altro soggetto una malattia del corpo (fratture ossee, contusioni ecchimosi, etc.-) e della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche) viene punita con una pena variabile a seconda della gravità delle lesioni provocate.

La lesione personale è lievissima qualora la malattia non superi i 20 giorni di durata.

La lesione personale è lieve qualora la malattia sia giudicata guaribile tra i 21 ed i 40 giorni.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Procedibilità: per le lesioni lievissime (malattia con decorso fino a 20 giorni) si procede a querela di parte da formulare entro 90 giorni dal fatto. Per tutte le altre lesioni si procede d'ufficio.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni per lesione lieve, reclusione da tre a sette anni per lesione grave

### **Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.)**

I concetti di mezzi di correzione e di disciplina hanno subito un'evoluzione storica. Tradizionalmente infatti la dottrina li riconduceva allo ius corrigendi riconosciuto in capo a soggetti in posizioni di autorità che dunque potevano impiegare l'uso della violenza fisica o morale nei confronti di coloro che risultavano essere assoggettati alla loro autorità (si pensi ad esempio al rapporto genitore-figlio). Attualmente invece si nega che si possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi nell'ambito di alcune relazioni, quindi di abuso può parlarsi solo nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti.

Il reato si consuma ogniqualvolta che chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, arrechi un pregiudizio ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte.

Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia, anche psichica, ai danni del sottoposto. Tale reato si concretizza anche qualora la persona offesa sia stata affidata al responsabile per motivi di lavoro, studio, cura o custodia. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, in passato la tesi prevalente era nel senso di ritenere necessario il dolo specifico, individuato nella volontà dell'agente di commettere il fatto sanzionato nell'intento di perseguire una finalità educativa. Recentemente, sembra essere divenuto prevalente l'orientamento secondo cui il dolo del reato di cui all'art. 571 c.p. è un dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di usare il mezzo di correzione o di disciplina sapendo che si tratta di abuso. E' necessario, in buona sostanza, che il soggetto attivo abbia la volontà di compiere il fatto dal quale deriva l'evento dannoso non voluto, al solo fine di esercitare una potestà disciplinare legittima. In quest'ottica, il fine correttivo rientra tra gli elementi essenziali del reato e, di conseguenza, la volontà di correggere non costituisce uno scopo ulteriore integrante un vero dolo specifico.

Condotta punita: la condotta è punita se ne deriva un rischio di malattia per il corpo o la mente della persona offesa. Queste condotte sono punite più severamente se dal fatto derivano lesioni personali o la morte della persona offesa.

Procedibilità: Il reato è perseguibile d'ufficio.

Pena: reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Procedibilità: Il reato è perseguibile d'ufficio.

Pena: reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina rischia di sovrapporsi, secondo una lettura superficiale, a quello di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dal successivo articolo 572 c.p. Non sempre, infatti, per l'interprete può risultare agevole tenere ben distinte le due ipotesi.

Su tale questione, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tentato più volte di fare chiarezza, riuscendo a fornire un adeguato orientamento. Emblematica, in tal senso, è la sentenza n. 34460/2007 con la quale i giudici hanno chiarito che alla base del delitto di abuso dei mezzi di correzione vi è un uso di mezzi educativi, astrattamente legittimo e consentito, che, tuttavia, diviene abuso, in quanto eccessivo, arbitrario e intempestivo.

Il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, invece, si verifica quando la persona offesa è sottoposta a episodi continui di violenza e prevaricazione che rendono intollerabili le sue condizioni di vita.

### **Maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)**

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

L'elemento oggettivo del reato è costituito da una serie di sofferenze fisiche e morali, reiterate in modo tale che i singoli atti vessatori siano uniti da un legame di abitudine e siano sostenuti da una costante volontà di porre in essere tali atti. Il soggetto agente è in questo caso rappresentato da una persona che fa parte del nucleo familiare del minore o che comunque è convivente con quest'ultimo, al quale il minore stesso (o altro soggetto) è affidato per ragioni di cura o custodia; responsabili possono essere, pertanto, insegnanti, educatori, ecc. (rilevante è il caso di maltrattamenti nell'ambito di strutture residenziali di assistenza o di cura).

L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non richiede la programmazione di una pluralità di atti: basta la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima; in altri termini, la sussistenza del dolo unitario non richiede l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria.

Condotta punita: viene punito chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente (nella famiglia sono ricompresi i casi di convivenza di fatto, famiglia allargata e i casi in cui sia cessata l'effettiva coabitazione tra i membri della famiglia); minori di anni 14 (quando vi sono rapporti abituali di fatto con il soggetto autore di maltrattamenti); persone affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ecc.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Pena: reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

## 2.2 Abuso Psicico

### **Violenza privata (art. 610 c.p.):**

Il reato si configura ogni volta che qualcuno, con violenza o minaccia o con pressione psicologica, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. La norma tutela anche la libertà psicologica dell'individuo, a fronte di una minaccia intimidatoria. Si realizza pertanto violenza privata quando la volontà della vittima è limitata o condizionata dal comportamento violento o intimidatorio dell'agente.

Condotta punita: la norma punisce chiunque col proprio comportamento violento o intimidatorio eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Non sussiste invece la violenza in casi di condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al risultato voluto dal richiedente.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Pena: reclusione fino a quattro anni.

### **Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.):**

E' configurabile come riduzione in schiavitù l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Questo reato può avere particolare rilevanza nei casi di minori stranieri, anche se le applicazioni concrete sono piuttosto scarse (vengono applicati più facilmente altri reati come: sfruttamento della prostituzione minorile, violenza per costringere a commettere un reato...).

Condotta punita: La pena inferta ai presunti abusanti è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Pena: reclusione da otto a venti anni

La c.d. Legge sul femminicidio (Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 Ottobre 2013 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.”) ha introdotto un’aggravante per tutti i delitti dolosi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale e per il reato di maltrattamenti in famiglia quando il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore o in danno di una donna in gravidanza (art. 61, n. 11-quinquies c.p.).

## 2.3 Abuso sessuale

In riferimento alla legge n. 66/1996 di seguito vengono elencate alcune norme contro la violenza sessuale (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06 e dalla legge n.172/2012)

### **Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.)**

Condotta punita: il reato di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609-bis, punisce la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induce un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di tutelare la libertà sessuale non più come attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale.

L'attuale formulazione dell'articolo 609-bis è il frutto di molteplici modifiche che si sono succedute nel corso degli anni e che hanno reso la disciplina della violenza sessuale sempre più rigida.

L'ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dal codice rosso, di cui alla legge n. 69/2019, che non si è limitata a modificare l'articolo del codice penale che punisce la violenza sessuale, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere.

Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due:

- da un lato la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- dall'altra lato la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L'elemento soggettivo previsto per il reato di violenza sessuale è il dolo generico, in quanto è del tutto indifferente la finalità che spinge il colpevole a porre in essere il comportamento illecito.

Ciò che è necessario accertare è la volontà di costringere il soggetto passivo all'atto sessuale attraverso violenza o minaccia o, nel caso di abuso di autorità, la coscienza di porre in essere la condotta abusando della propria posizione.

Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. Anche un bacio o un abbraccio sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

Procedibilità: a querela da formulare entro 12 mesi dalla data del fatto, invece dei soliti 90 giorni. La querela non è revocabile e si procede d'ufficio se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto 18 anni; se l'autore del reato è l'ascendente, il genitore anche adottivo (o il/la di lui/lei convivente), il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza e custodia; se l'autore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (es. lesioni gravi).

Pena: reclusione da sei a dodici anni. La pena è aggravata se il reato è commesso: nei confronti di persona con genitoria, i 14 anni e/o di 10 anni; nei confronti di persona minore di 16 anni se il fatto è commesso dai genitoria, dall'ascendente o dal tutore; con l'uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

m

### **Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.)**

La libertà sessuale si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età. Per tali motivi, la norma in esame punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest'ultimo (rilevando altrimenti il ben più grave delitto di cui all'articolo 609 bis).

Commette il reato di cui all'art. 609 quater c.p. chi compie atti sessuali (inteso non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale – anche un bacio può essere considerato tale se non voluto dal soggetto passivo) con minore di anni 14; l'età sale a 16 anni compiuti quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o il di lui convivente ovvero altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Condotta punita: è punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale (procedibile d'ufficio), chiunque compie il suddetto reato con una persona di meno di 14 anni; l'età sale a 16 anni, se il colpevole è il genitore o l'ascendente o il tutore o la persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, custodia e che conviva con il minore. Il soggetto agente può essere qualunque persona cui il minore è affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia). Può essere il genitore, l'ascendente, il tutore o altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o qualunque persona che conviva con il minore. Inoltre, non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Pene accessorie: per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minori è prevista la decadenza della potestà/responsabilità genitoriale nel caso in cui il reato sia commesso da un genitore.

Pena: reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

### **Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)**

Condotta punita: compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farlo assistere. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque mostra a persona minore di anni 14 materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio quando il minore non abbia compiuto i 14 anni, altrimenti a querela di parte.

Pena: reclusione da uno a cinque anni

### **Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)**

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Anche per questo reato si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Per quanto riguarda la partecipazione, essa non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pena: reclusione da otto a quattordici anni. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

### **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)**

Condotta punita: Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come "grooming", considerato lesivo della libertà individuale del minore.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pena: reclusione da uno a tre anni

Pene Accessorie (art. 609 novies c.p.)

Ai sensi dell'art. 609 novies c.p. la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies comporta:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in dseegllu'airttoi coallola condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies, 609 undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

In riferimento alla Legge n.269/1998 di seguito vengono elencate alcune “norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06, dalla legge n. 172/2012 e dalla Legge n. 69/19)

### **Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)**

**Condotta punibile:** Il reato punisce chi recluta o induzione alla prostituzione di una persona minore di anni 18 e chi favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Il reato punisce altresì chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi

**Procedibilità:** il reato è procedibile d'ufficio.

**Pena:** reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

### **Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Condotta punita:** il reato punisce una pluralità di condotte

- chi realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto,;
- chi recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- chi fa commercio del materiale pornografico minorile
- chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico minorile, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto
- chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico minorile

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio. Pena: reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Condotta punita: E' punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. La disposizione punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pena: reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1549 euro

### **Pornografia virtuale (art.600 quater1 c.p.)**

Condotta punita: Si applicano le disposizioni in materia di prostituzione minorile e detenzione di materiale pornografico anche quando il materiale pornografico è rappresentato anche da immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio

Pena: reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1549 euro

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.)

L'articolo in esame punisce l'organizzazione e la propaganda del c.d. turismo sessuale, quando attuato in danno di minori.

Trattasi di una norma con efficacia extra-territoriale, la quale ovviamente richiede la consapevolezza che nel luogo di destinazione esista la prostituzione minorile.

Condotta punita: Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pena: reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15493 euro a 154937 euro.

**Comunicazione al Tribunale per i minorenni ( art. 609 novies c.p.)** Ai sensi dell'art. 609 novies c.p., Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minore è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza

e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

### **Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art . 414 bis c.p.)**

Condotta punita: il reato punisce chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore.

L'articolo punisce altresì chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti di cui sopra.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Per istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente. L'apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l'apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dalla approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali contro la pedofilia e la pedopornografia di cui all'elenco del primo comma, idonea a turbare l'ordine pubblico.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pena: reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

## 2.4 Convenzioni internazionali e definizioni di abuso

### La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 176/91) riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (cfr. articoli 19, 32 e 34).

La Convenzione stabilisce (art. 19) che il fanciullo, ossia ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni (art. 1), deve essere tutelato contro ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe averne cura (genitore/i, tutore/i, altra persona che ne abbia affidamento).

Per violenza e abuso all'infanzia s'intende "ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale" (art. 19 CRC).

La Convenzione richiede l'impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il fanciullo dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali (articolo 34). La Convenzione introduce, inoltre, una norma di ampia portata al fine di tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto (art. 36 CRC), non meglio specificato, o specificabile a priori, all'interno della stessa.

### Il protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori

La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) ha tre Protocolli Opzionali:

- il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati
- il Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori.
- il Terzo Protocollo Opzionale sulla procedura di presentazione di comunicazioni

I primi due Protocolli sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000 e sono entrati in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione: il 18 gennaio 2002 l'OPSC, il 12 febbraio 2002 l'OPAC.

Il terzo Protocollo è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 e è entrato in vigore il 14 gennaio 2014 a seguito della decima ratifica da parte del Costa Rica.

L'Italia ha ratificato i primi due protocolli con Legge n. 46 del 11 marzo 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65. Il terzo protocollo è stato firmato dall'Italia il 28 febbraio 2012.

Il Protocollo Opzionale concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, impegna gli Stati parti a garantire misure tangibili per assicurare che tutti gli adulti coinvolti nello sfruttamento dei bambini siano puniti, anche se compiono abusi fuori dai propri confini ed a cooperare per garantire la protezione dei bambini vittime di traffico, lungo le frontiere; a proteggere i bambini particolarmente vulnerabili, soprattutto se coinvolti come testimoni in procedimenti giudiziari concernenti reati di sfruttamento sessuale; ad assicurare ai bambini che hanno subito abusi o sfruttamento sessuale, o che sono vittime del traffico, adeguati servizi che consentano loro una completa reintegrazione e un pieno recupero fisico e psicologico. In base al Protocollo Opzionale: - si ha prostituzione di bambini e adolescenti quando gli stessi vengono utilizzati "a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio" (art. 2.b); - si ha pornografia rappresentante bambini e adolescenti ("pedopornografia") quando gli stessi vengono utilizzati al

fine di produrre “qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali” (art.2.c).

### **La Convenzione di Lanzarote**

La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Il Parlamento ha approvato la legg n.172/12, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Il provvedimento detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale (introducendo inuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia), il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.

### 3. LA SEGNALAZIONE: DOVERI E RESPONSABILITA'

Nel paragrafo precedente abbiamo presentato le possibili interconnessioni esistenti in materia di abuso fra il linguaggio giuridico e quello clinico, risulta ora fondamentale accennare a quali sono i doveri e le responsabilità degli operatori delle istituzioni e dei servizi socio-sanitari e di ognuno di noi in qualità di operatore di Save the Children e/o come individuo in riferimento a situazioni di presunto maltrattamento e abuso ai danni di minorenni.

#### 3.1. Notizia di reato e responsabilità degli operatori delle Istituzioni pubbliche e dei servizi socio-sanitari pubblici

Con il termine reato si fa riferimento alla narrazione, diretta o indiretta, di un fatto che costituisce reato.

I reati possono configurarsi come procedibili d'ufficio oppure denunciabili solo su querela di parte. Nel primo caso (reati procedibili d'ufficio) l'Autorità Giudiziaria può procedere indipendentemente da un'espressa istanza di punizione da parte della vittima, cioè la vittima non deve necessariamente sporgere querela-denuncia. Nel secondo caso (reati procedibili a querela di parte) l'azione penale è esercitata dall'Autorità Giudiziaria solo se la persona offesa dal reato esprime una volontà punitiva nei confronti dell'autore del reato, appunto tramite una querela. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati (art. 331 e 334 del c.p.p. e gli artt. 361 e 365 c.p.) a denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Definiamo pubblici ufficiali, per gli effetti di legge, "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi" (art. 357 c.p.) (Esempio: Forze di Polizia, Notaio, Giudice, ecc.).

Gli incaricati di pubblico servizio sono "coloro i quali, a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (art. 358 c.p.) (Esempio: insegnante, personale ATA, gli operatori dei servizi sociali e delle ASL, ecc.)

Il mancato adempimento di tali obblighi da parte delle suddette figure (sanitari, assistenti sociali, psicologi operanti in strutture pubbliche, insegnanti delle scuole pubbliche o private parificate e altri ancora) può comportare la responsabilità, sanzionata penalmente, per omessa denuncia (art. 361 c.p. violazione dell'obbligo di denuncia). La normativa sopra indicata rappresenta certamente un punto di riferimento per tutti gli operatori (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e/o operatore del privato sociale), che direttamente o indirettamente lavorano con i minori ed hanno quindi il compito di garantirne la tutela e la protezione, ma non è e non intende essere esaustiva.

Considerando che la ricerca scientifica più accreditata a livello internazionale sostiene che non esistono profili tipo di "bambini abusati", è fondamentale, nel momento della rilevazione dei cosiddetti diversi "segnali" clinici, psicologici, ambientali che gli operatori, coinvolti a vario titolo nella gestione del caso, siano attenti nelle raccolte informative. Ogni rilevazione, dall'ecchimosi o frattura, al disegno o comportamento "sessualizzato", al segnale di disagio comportamentale sono nel sistema processuale, soprattutto penale, elementi di prova valutabili solo se correttamente "riscontrati" da altri ulteriori fattori ed elementi probatori.

Il singolo operatore, quindi, dovrà valutare con l'ausilio dei diversi operatori delle agenzie del territorio il miglior modo di segnalazione alle autorità competenti sulla base di un sospetto "sufficientemente fondato" e

adeguatamente validato, evitando di inficiare la prova cardine in molti casi rappresentata dalla testimonianza del bambino. In altre parole il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non devono vagliare la credibilità della notizia, ma dinanzi a un sospetto devono agire senza indugio denunciandola all'autorità giudiziaria.

### **3.2. Responsabilità dell'operatore di Save the Children Italia**

Risulta fondamentale precisare che gli operatori di Save the Children Italia, così come la stessa organizzazione, fatta eccezione per alcuni specifici progetti che prevedono la stipula di particolari convenzioni con A.G, Forze dell'ordine e/o altro e che devono esser di volta in volta sottoposti a valutazione, in quanto privati cittadini non hanno ai sensi di legge alcun obbligo di denuncia. Sono però tenuti, nel rispetto della Safeguarding Policy sottoscritta, a segnalare possibili abusi internamente all'organizzazione alle figure preposte (Capo Progetto, Capo Unità, Focal Point, ecc...) così come indicato nelle Procedura di segnalazione safeguarding e nella Procedura Protection First relative alla salvaguardie delle persone beneficiarie.

Si ricorda che resta ferma la facoltà di ciascun membro dello staff e rappresentante di Save the Children Italia o personale di organizzazioni Partner di sporgere immediata denuncia a titolo personale laddove si trovi in presenza di un evento da lui/lei giudicato un reato. Dovrà in questo caso darne immediata comunicazione al proprio diretto responsabile e al Focal Point Nazionale dell'organizzazione.

### **3.3 Responsabilità dell'individuo, attivazione delle agenzie territoriali e di consulenti esterni**

Tutti gli individui adulti infine hanno il compito e la responsabilità di tutelare i bambini e gli adolescenti e hanno facoltà di denuncia (art. 333 cpp). Si ricorda quindi che, in linea generale, nel caso in cui si venga a conoscenza di un presunto abuso a danno di un minore chiunque può far riferimento a: • Forze di Polizia (Polizia o Carabinieri), Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni: in presenza di un ragionevole sospetto la denuncia è un passo necessario. Le Forze dell'Ordine e la Procura presso il Tribunale Ordinario si occupano di individuare l'abusante ed accertarne le responsabilità, mentre la Procura presso il Tribunale per i Minorenni si occupa della tutela del bambino e favorisce l'adozione di tutti i provvedimenti utili a ristabilire una condizione familiare tutelante. • Servizi Sociali Comunali, Consultori ASL: nel caso in cui vi sia un dubbio rispetto ad un abuso, i servizi sociali possono svolgere un'indagine psico-sociale al fine di raccogliere ulteriori informazioni/elementi di valutazione. Il supporto di psicologi e neuropsichiatri infantili è indispensabile per il recupero di uno stato di benessere e può inoltre aiutare gli adulti a gestire le proprie emozioni e a trovare il modo più efficace per supportare il bambino. • Pronto Soccorso/Pronto Soccorso pediatrico: i medici possono svolgere accertamenti ed esami clinici, anche volti ad indagare la natura di eventuali disturbi fisici manifestati dal bambino, anche se è importante ricordare che contrariamente a quanto spesso si pensa, infatti, non sempre sono presenti segni fisici evidenti, e alcuni dei segni presenti (ad esempio, un arrossamento) possono essere dovuti a fattori diversi da un abuso.

## Agenzie del territorio

---

Servizi Sociali: è un'istituzione del sistema organizzato delle risorse sociali che, attraverso il lavoro professionale dell'assistente sociale rivolto a individui, famiglie e gruppi in situazioni problematiche di bisogno, concorre:

- alla rimozione delle cause del bisogno, infatti, ne ricerca la soluzione tramite un rapporto inter-relazionale e l'uso delle risorse personali e sociali indirizzati a promuovere la piena e autonoma realizzazione delle persone;

- a collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa e contribuisce ai processi di modifica delle istituzioni prevalentemente considerate nell'ambito dei servizi sociali;

Per servizi sociali si intendono, quindi, gli strumenti per garantire assistenza a persone in difficoltà in un sistema di Stato sociale.

ASL: un'Azienda Sanitaria Locale (abbreviato ASL o AUSL come acronimo di azienda unità sanitaria locale) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato all'erogazione di servizi sanitari. Le ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale; sono aziende con personalità giuridica pubblica, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprenditoriale; infatti secondo l'art. 3 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502: «in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie Locali i costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» Le ASL sono organizzate in servizi sanitari territoriali, dipartimenti e presidi ospedalieri. In particolare una ASL può comprendere:

- il Dipartimento Materno Infantile (D.M.I.) che comprende il Servizio T.S.M.R.E.E. (Servizio di Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione nell'Età Evolutiva), il Consultorio Familiare e il servizio di Medic-i naa Sfaccoillaitsatricea i.l rapporto cittadino - istituzioni;
- il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) che comprende il C.S.M. (Centro di Salute Mentale), il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), Day Hospital (DH), Centro diurno (CD) e strutture residenziali (SR)

La Legge 162 del 1990, inoltre, Istituisce il Servizio per i Tossicodipendenti Ser.T. che si trova all'interno di ciascuna ASL.

Tra i servizi sopra elencati alcune delle agenzie che più frequentemente vengono attivati nella gestione delle segnalazioni Protection First sono:

Il servizio T.S.M.R.E.E.

Le finalità del Servizio T.S.M.R.E.E. sono di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale dei soggetti in età evolutiva. È un servizio rivolto a: soggetti da 0 a 18 anni con situazioni a rischio di patologie psichiche e di disadattamento minorile, in particolare i

soggetti portatori di handicap e coloro che sono privi di nucleo familiare; donne in rapporto alla maternità; singolo o coppia con problemi di tipo relazionale, in rapporto alla pianificazione familiare ed al ruolo affettivo nei confronti della prole; Istituzioni scolastiche, centri di socializzazione e strutture simili che hanno collegamenti con famiglie che presentano delle situazioni problematiche.

Il Consultorio Familiare: Istituito con la Legge 29 luglio 1975, n. 405 è un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ed ha come scopi: la somministrazione dei beni necessari per conseguire alla procreazione responsabile; la tutela della salute della donna; la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e a prevenire la gravidanza.

Ospedale:

È un'istituzione per l'assistenza sanitaria, il ricovero e la cura costituita da un complesso di edifici e strutture in cui personale specializzato fornisce trattamenti per curare pazienti affetti da malattie allo stadio acuto oppure trattamenti di analisi e prevenzione medica o infine di convalescenza o rieducazione fisica.

Pronto Soccorso

È un'unità operativa dell'ospedale dedicata ai casi di emergenza e con spazi dedicati alla breve osservazione. Qui vengono prestate le prime cure in tutti i casi di urgenza ed emergenza (traumi, infarti, ecc.) e si accede quindi in modalità di "ricovero urgente".

### **3.3.2 Protocolli di collaborazione e consulenze esterne**

Save The Children al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle segnalazioni pervenute ha attivato alcuni protocolli di collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia e con la Polizia di Stato, nello specifico con la Sezione Poste e Comunicazioni. Inoltre, per una migliore analisi e gestione del caso la nostra organizzazione può decidere di acquisire o attivare consulenti tematici interni (Violenza Assistita, Bullismo/cyberbullismo...) e/o esterni (consulente legale penalista); con questi ultimi naturalmente sono stati precedentemente stretti degli accordi di collaborazione.



**Save the Children**

**Save the Children Italia Onlus**

Piazza di San Francesco di Paola, 9  
00184 Roma

Tel: (+39) 06.480.700.1

Fax: (+39) 06.480.700.39

[info.italia@savethechildren.org](mailto:info.italia@savethechildren.org)

[savethechildren.it](http://savethechildren.it)

Noi di Save the Children vogliamo  
che ogni bambina e ogni bambino  
abbiano un futuro.

Lavoriamo ogni giorno con passione,  
determinazione e professionalità  
in Italia e nel resto del mondo per dare  
alle bambine e ai bambini l'opportunità  
di nascere e crescere sani, ricevere  
un'educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza,  
siamo tra i primi ad arrivare  
e fra gli ultimi ad andare via.

Collaboriamo con realtà territoriali  
e partner per creare una rete che ci aiuti  
a soddisfare i bisogni delle e dei minori,  
garantire i loro diritti e ad ascoltare  
la loro voce.

Miglioriamo concretamente la vita  
di milioni di bambine e di bambini,  
compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni,  
è la più importante organizzazione  
internazionale indipendente che lotta  
per salvare le bambine e i bambini  
a rischio e garantire loro un futuro.



**Save the Children**

Save the Children Italia - ETS  
P.zza di San Francesco di Paola 9  
00184 - Roma  
tel +39 06 480 70 01  
fax +39 06 480 70 039  
info.italia@savethechildren.org

**[www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)**